

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Cedolare secca: si applica anche ai contratti a uso turistico conclusi da agenzie immobiliari
- 3 Crediti d'imposta: definite le riduzioni previste dalla legge di stabilità
- 3 Modificata la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
- 4 Agevolazioni fiscali per le locazioni e gli investimenti in edilizia sociale
- 4 In gazzetta la conversione del D.L. 4/2014 - abrogata la voluntary disclosure
- 4 Cooperazione amministrativa tra Stati UE nel settore fiscale
- 4 Trasmissione telematica del titolo al conservatore dei registri immobiliari: estensione ad altri soggetti del regime facoltativo
- 4 DURC: semplificazioni ma manca il decreto attuativo
- 5 Studi di settore: le modifiche per periodo di imposta 2013
- 5 Investire nelle start up innovative: gli incentivi fiscali

Prassi

- 6 Registro delle imprese: nuove istruzioni per la compilazione della modulistica
- 6 Servizio Fitosanitario del Dipartimento regionale dell'Agricoltura della Sicilia: codice ente e codice tributo
- 6 Domanda d'iscrizione al Vies anche online
- 7 Iban per accelerare i rimborsi d'imposta
- 7 Sono 8 le rate non pagate che determinano la decadenza dalla rateazione anche in via retroattiva
- 7 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014
- 8 Modello IVA TR
- 8 Visure ipocatastali disponibili a spese zero per gli utenti di Entratel e Fisconline
- 8 Fatturazione elettronica verso le Amministrazioni pubbliche (chiarimenti interpretativi)
- 8 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 9 Principi di attestazione dei piani di risanamento: comportamenti standard per l'attestatore
- 9 Cooperative: studio sulla disciplina giuridica
- 9 Consolidato fiscale nazionale: vantaggi ed ostacoli
- 9 Finanziamento delle imprese in crisi: comportamenti da seguire per ridurre le incertezze della procedura
- 10 Cessioni all'esportazione a cura del cessionario non residente: termini per il trasferimento all'estero dei beni
- 10 Crisi da sovraindebitamento: la costituzione dell'organismo di composizione della crisi

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Cedolare secca: si applica anche ai contratti a uso turistico conclusi da agenzie immobiliari La cedolare secca si può applicare anche per i contratti di locazione ad uso turistico, conclusi da agenzie immobiliari che operano tramite un mandato senza rappresentanza; gli effetti sono, però, limitati alle imposte dirette. Pertanto, il locatore applica l'imposta sostitutiva in quanto il proprietario dell'immobile è comunque titolare di un reddito da locazione, anche nel caso in cui l'agenzia immobiliare operi sulla base di un contratto di mandato senza rappresentanza. Quindi, l'agenzia, che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, è parte contrattuale (a differenza del proprietario dell'immobile) per cui non viene meno l'assolvimento dell'imposta di registro e di bollo che gravano sulle parti contrattuali (agenzia e conduttore).	<i>Riposta all'interrogazione parlamentare n.5-02262 del 12/03/14, fonte organi di stampa</i>
Crediti d'imposta: definite le riduzioni previste dalla legge di stabilità Le riduzioni erano state previste dall'art. 1, co. 577, L. n. 147/2013, il quale rimandava a un D.P.C.M l'individuazione della quota percentuale di fruizione (non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva) del credito d'imposta.	<i>D.P.C.M. 20 febbraio 2014 (G.U. n. 67 del 21/3/14)</i>
Dal 2014 diminuiscono del 15% i crediti d'imposta a favore di: • esercenti sale cinematografiche (art. 20 d.lgs. n. 60/1999); • gestori di reti di teleriscaldamento (art. 2, co. 12, L. n. 203/2008); • nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. n. 388/2000) che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'agenzia delle entrate; • imprese costruttrici, importatrici e degli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a Gpl (art.1 D.L. n. 324/1997). Sempre a partire dal 2014 è stato ridotto del 15% lo sconto relativo alle aliquote dell'accisa su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12, tabella A allegata al d.lgs. n. 504/1995). Partono, invece, dal 2015 i tagli per i crediti d'imposta per: • agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (art. 2, co. 58, d.lgs. n. 262/2006; art. 23, co. 50-quater, D.L. n. 98/2011); • crediti d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari (art. 1, co. da 285 a 287, L. n. 228/2012).	
Modificata la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Pubblicato il decreto legislativo n. 44/2014, di attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Il provvedimento, le cui norme sono state illustrate nel dettaglio nello Special Assist n.9/2014, prevede un aumento dal 12,50 al 20% della ritenuta sui proventi derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo del risparmio.	<i>Decreto legislativo n. 44 del 4/3/14 (G.U. n.70 del 25/3/14)</i>

Ordinary Assist

Agevolazioni fiscali per le locazioni e gli investimenti in edilizia sociale Pubblicato il decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 recante <i>“Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”</i>. Le disposizioni, in particolare quelle relative alle agevolazioni fiscali per gli alloggi sociali e la riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato (entrate in vigore il 29/3/14), sono state illustrate nello Special Assist n. 10/2014.	<i>Decreto-legge 28/03/14, n.47 (G.U. Serie Generale n.73 del 28/03/14)</i>
In gazzetta la conversione del D.L. n. 4/2014: abrogata la voluntary discosure Convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”</i>. Le disposizioni, in vigore dal 29/03/14, sono state illustrate nello Special Assist n.11/2014.	<i>Legge 28/03/14, n.50 (G.U. n.74 del 29/03/14)</i>
Cooperazione amministrativa tra Stati UE nel settore fiscale Attuata la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Il provvedimento, che entra in vigore l'1/4/14, stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle loro ripartizioni territoriali.	<i>Decreto Legislativo n. 29 del 4/03/14, (G.U. n.63 del 17/03/14)</i>
Le disposizioni non si applicano: • ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; • all'Iva, ai dazi doganali o alle accise; • ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da Autorità Pubbliche; • alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.	
Trasmissione telematica del titolo al conservatore dei registri immobiliari: estensione ad altri soggetti del regime facoltativo A decorrere dal 31/3/14, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività: • gli agenti della riscossione; • i pubblici ufficiali che operano nell'ambito degli enti di cui all'art.1, lett.e), del provvedimento interdirigenziale del 17/11/09, possono trasmettere per via telematica il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art.3-bis d.lgs. n.463/1997, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21/12/10. Per tutte le formalità trasmesse per via telematica il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e restituito al richiedente tramite il servizio telematico.	<i>Agenzia delle entrate Provvedimento 10/3/14 (G.U. n.65 del 19/3/14)</i>
DURC: semplificazioni ma manca il decreto attuativo Chiunque vi abbia interesse potrà verificare con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.	<i>Art. 4, decreto-legge n.34 del 20/03/14 (G.U. n.66 del 20/03/14)</i>

Ordinary Assist

L'operatività della disposizione necessita dell'entrata in vigore di un decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione che saranno individuate dal decreto attuativo.	
Studi di settore: le modifiche per periodo di imposta 2013 Approvate (ai sensi dell'art.62-bis D.L. n. 331/1993) integrazioni agli studi di settore per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art.10 bis L. n. 146/1998. Le modifiche decorrono dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/13.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 24/03/14 (G.U.n.75 del 31/03/14)</i>
Investire nelle start up innovative: gli incentivi fiscali Diventano operativi gli incentivi fiscali, previsti dagli articoli da 25 a 32, D.L. n.179/2012, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, per i soggetti che investono in questo tipo di imprese. Le agevolazioni fiscali sono previste sia nel caso di costituzione di una nuova impresa, sia nel caso di incremento del capitale sociale di una già esistente.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 30/1/14 (G.U. n.66 del 20/03/14)</i>
Soggetti interessati – sono i soggetti passivi Irpef e Ires che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/12. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Investimento agevolato - le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Agevolazioni – consistono in detrazioni per i soggetti Irpef e deduzioni per quelli Ires. • soggetti Irpef - possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 500.000 euro, in ciascun periodo d'imposta. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 3°, fino a concorrenza del suo ammontare. • soggetti Ires - possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1.800.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. Esclusioni – sono previste una serie di esclusioni dall'agevolazione legate alla tipologia di società partecipate.	

Ordinary Assist

PRASSI

Registro delle imprese: nuove istruzioni per la compilazione della modulistica relativa al deposito dei bilanci Fornite le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18/10/13.	Ministero dello sviluppo economico Circolare n.3668/C del 27/02/14, (G.U. n.63 del 17/03/14)
I chiarimenti: • il deposito di bilanci ulteriori rispetto a quelli di esercizio si considerano collegati al deposito primario e si configurano come un unico adempimento (anche al fine dell'addebito dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria); • per evidenziare il collegamento tra il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nel quadro note del deposito relativo al bilancio consolidato devono essere riportati gli estremi di deposito del bilancio di esercizio; • le esenzioni dal pagamento di diritti di segreteria e imposta di bollo previste per le Start up sono applicabili alle sole iscrizioni e non possano essere applicate per analogia, in via estensiva, anche ai depositi (quali, ad esempio, i bilanci di esercizio); • per cooperative e società di mutuo soccorso nel modello B è previsto un nuovo quadro relativo ai dati da trasmettere all'Albo Cooperative congiuntamente al bilancio e che sostituisce il modello C17. Deve essere sempre effettuata la dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente. In caso di dichiarazione di permanenza della mutualità prevalente, questa va documentata riportando ulteriori informazioni, non altrimenti desumibili. Deve essere sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza; • per le persone fisiche, anche non residenti, che a qualsiasi titolo vanno iscritte nel R.I. o nel REA, è sempre obbligatoriamente richiesto il codice fiscale italiano.	
Servizio Fitosanitario del Dipartimento regionale dell'Agricoltura della Sicilia: codice ente e codice tributo Istituiti il codice ente "JAE" denominato "Regione Siciliana – Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio Fitosanitario" e il codice tributo "JAET" denominato "Regione Siciliana - Sanzioni amministrative per violazioni in materia fitosanitaria" per il versamento con F23 delle sanzioni inflitte ai sensi della legge n.689/81.	Agenzia delle Entrate, risoluzione n.34 del 28/03/14
Domanda d'iscrizione al Vies anche online Fino ad ora i contribuenti già in possesso di partita Iva, per essere iscritti nell'archivio Vies dovevano necessariamente presentare l'apposita istanza a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec). Ora è possibile utilizzare il nuovo servizio online indicando nel campo dedicato la propria partita Iva che deve entrare nell'elenco Vies; per avvalersi di questa nuova opportunità è necessario essere abilitati a Fisconline o Entratel.	Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 26/03/14
Controlli - Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie l'Agenzia: • effettua le analisi propedeutiche all'inserimento della posizione nel Vies; • emana un provvedimento di diniego qualora emergano elementi di rischio di evasione o di frode. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio Vies sono effettuati controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. Si veda Meteora n. 6 del 3 marzo 2014 .	

Ordinary Assist

Iban per accelerare i rimborsi d'imposta Per accelerare l'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle società beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter accreditare le somme direttamente sul conto corrente bancario dell'azienda. I destinatari riceveranno la richiesta delle coordinate via Posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo della società presente nel registro delle imprese.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 21/03/14</i>
Sono 8 le rate non pagate che determinano la decadenza dalla rateazione anche in via retroattiva La disposizione che ha innalzato da 2 a 8 il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione trova applicazione anche per i piani di rateizzazione già in essere - e, dunque, non decaduti - alla data del 22/06/13 (data di entrata in vigore del citato "Decreto Fare").	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.32 del 19/03/14</i>
L'art. 52, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 69/2013 ha modificato la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo prevista dall'art. 19 D.P.R. n. 602/1973, innalzando (da 2 a 8) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione e ha previsto - ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica - che la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili. L'art. 4 del decreto di attuazione del 6/11/13 ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate. Per l'Agenzia la medesima ratio può essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato (da 2 a 8) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.	
5 per mille per l'esercizio finanziario 2014 Ai fini dell'ammissione al contributo del 5 per mille deve essere presentata la domanda d'iscrizione e, successivamente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Per le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive sono stati confermati i chiarimenti forniti con la circolare n. 6/E del 2013.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.7 del 20/03/14</i>
Domanda di iscrizione – sia per gli Enti del volontariato che per le Associazioni sportive dilettantistiche deve essere presentata a partire dal 21/3/14 (data di apertura del canale telematico), ed entro il termine del 7/5/14 all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo - deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente entro il 30/6/14: • per gli enti di volontariato all'Agenzia delle entrate; • per le Associazioni sportive dilettantistiche all'Ufficio del CONI territorialmente competente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione. Correzione di errori - gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente non sono aggiornati, possono, entro il 20/5/14, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli: • AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA; • AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.	

Ordinary Assist

Modello IVA TR Approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. Il modello è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20/3/12, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2014.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.43436 del 26/03/14</i>
Visure ipocatastali disponibili a spese zero per gli utenti di Entratel e Fisconline I contribuenti - persone fisiche - abilitati ai servizi Fisconline ed Entratel dell'Agenzia possono consultare gratuitamente <i>on line</i>: • la visura catastale (per soggetto e per immobile); • la mappa con la particella terreni; • la planimetria del fabbricato; • la visura ipotecaria. La procedura è attiva per gli immobili presenti su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per le visure ipotecarie, delle zone dove vige il sistema tavolare) dei quali i contribuenti risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 31/03/14</i>
Fatturazione elettronica verso le Amministrazioni pubbliche (chiarimenti interpretativi) Il D.M. n.55 del 3/4/13 ha individuato le regole tecniche e le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, co. da 209 a 214, L. n. 244/2007. La circolare fornisce chiarimenti in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica.	<u>Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, circolare n. 1 del 31/03/14</u>
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: • le schede con le novità dei modelli 2014; • l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti che hanno richiesto la disapplicazione della regola black list (Imposta sulle transazioni finanziarie); • le versioni bilingue italiano/sloveno e italiano/tedesco di Unico Pf Mini 2014 e Unico Pf 2014; • il formato editabile del Modello 730/2014; • l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo; • l'aggiornamento della procedura di controllo aggiornamento del software di compilazione per la comunicazione polivalente IVA; • l'aggiornamento tabelle codici per il Modello F23; • i cluster di marzo 2014 relativi agli studi di settore in corso di lavorazione; • l'aggiornamento della procedura di controllo per il modello F24 (versione: 3.3.1).	<i>Agenzia delle entrate, disponibili sul sito dal 15 al 31/03/14</i>

Ordinary Assist

DOTTRINA

Principi di attestazione dei piani di risanamento: comportamenti standard per l'attestatore Pubblicata in consultazione la bozza del documento in cui sono state approfondite alcune questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato (Attestatore) nella procedura di risanamento delle imprese in crisi.	<u>Documento AIDEA-IRDCEC, pubblicato sul sito IRDCEC il 14/03/14</u>
L'Attestatore è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) L.F., che elabora per conto dell'imprenditore i seguenti documenti: • relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal co.3 lett. d), art. 67 L.F.; • relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo; • relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis L.F.; • dichiarazione di idoneità della proposta di cui al co.6 dell'art. 182-bis L.F.; • attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dall'art. 182- quinquies L.F.; • attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato preventivo prima dell'omologa, prevista dal co.4 dell'art. 182 –quinquies L.F.; • attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall'art.186 bis L.F.; • attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186-bis, commi terzo e quarto, L.F. Il documento si propone di formulare principi e proporre modelli di comportamento condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere. I principi possono offrire agli attestatori la possibilità di individuare standard comuni riducendo le difficoltà che incontrano ed aumentando le certezze sulle modalità operative da adottare e sui risultati da esporre.	
Cooperative: studio sulla disciplina giuridica Illustrata la disciplina giuridica delle cooperative. Lo studio è finalizzato, attraverso l'esame delle norme codicistiche, così come riformate dal d.lgs n.6/2003, all'individuazione dei caratteri distintivi e peculiarità del modello cooperativo quale tipologia a se stante rispetto alle società lucrative. Il documento, inoltre, esamina il fenomeno cooperativo e le ragioni dell'affermarsi della sua funzione anti-crisi.	<u>UNGCEC, studio del 14/03/14</u>
Consolidato fiscale nazionale: vantaggi ed ostacoli Esaminate le opportunità e le difficoltà che discendono dall'adozione del regime consolidato nazionale, regime opzionale per la tassazione riunita di gruppo di società, previsto dagli articoli 117-129 del Tuir. In particolare, sono analizzate le variabili aziendali che possono influenzare tale opzione.	<u>Fondazione Telos, studio pubblicato sul sito a marzo 2014</u>
Finanziamento delle imprese in crisi: comportamenti da seguire per ridurre le incertezze della procedura Le Linee Guida per il finanziamento dell'impresa in crisi hanno lo scopo di suggerire prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento e cercano, inoltre, di ridurre le incertezze che gli operatori incontrano nel finanziamento delle operazioni di ristrutturazione. In particolare, sono stati approfonditi vari temi tra cui le regole di condotta dell'impresa in stato di crisi, gli snodi problematici del piano di ristrutturazione, il contenuto delle molteplici attestazioni del professionista.	<u>Assonime, linee guida (bozza) 18/03/14</u>

Ordinary Assist

Cessioni all'esportazione a cura del cessionario non residente: termini per il trasferimento all'estero dei beni

Analizzato l'orientamento della Corte di giustizia, in materia di cessioni all'esportazione a cura del cessionario non residente, nella sentenza relativa alla causa C-563/2012 del 2013. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla valenza della previsione di un termine per effettuare l'esportazione, e sulle conseguenze della sua inosservanza.

I principi espressi dalla Corte di giustizia in questa sentenza consentono di superare alcuni dubbi interpretativi sorti, nell'ambito della disciplina interna delle cessioni all'esportazione, riguardo al disposto della lett. b) dell'art. 8 D.P.R. n. 633/1972, secondo cui sono non imponibili ad Iva le cessioni di beni trasportati o spediti fuori dal territorio comunitario, a cura del cessionario non residente o da terzi per suo conto, "entro 90 giorni dalla consegna".

Sul punto, Assonime ha affermato che, in base ai principi della Corte di giustizia, se viene fornita la prova dell'avvenuto invio all'estero del bene, è possibile riconoscere all'operazione il trattamento di non imponibilità proprio delle cessioni all'esportazione anche se il bene ceduto è stato trasportato al di fuori del territorio UE dopo la scadenza del suddetto termine di 90 giorni. E' stato, inoltre, affermato che non appare giustificata neanche l'applicazione della sanzione prevista dall'art.7, co.1, d.lgs. n.471/1997 nell'ipotesi in cui sia fornita la prova che l'esportazione è stata realizzata, sia pure oltre il termine stabilito.

*Assonime,
circolare n. 10
del 17/03/14*

Crisi da sovraindebitamento: la costituzione dell'organismo di composizione della crisi

Presentato uno studio per la costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), introdotto e disciplinato dalla Legge n.3/2012 nell'ambito della nuova procedura concorsuale destinata al superamento della crisi da sovraindebitamento di debitori non fallibili.

[ODCEC di
Roma, studio
del 7/03/14](#)

L'art.15 della L. 3/2012 ne delinea le funzioni. Questi, in sintesi, i suoi compiti:

- assiste il debitore nella formulazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e nella predisposizione del piano di pagamento oggetto dello stesso;
- verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- predisporre e invia della relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute.